



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.06.2023

Info/108.23/DECRETO SICCAITA': novità su riutilizzo acque reflue e gestione fanghi

**“DECRETO SICCAITÀ” CONVERTITO IL DL CHE CONTIENE NOVITA' SUL
RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE E GESTIONE FANGHI**

Publicata la legge 13 giugno 2023, n. 68 di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: «**Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche**» (G.U. n. 136 del 13 giugno 2023).

Tra le disposizioni riportate segnaliamo in particolare:

- **riutilizzo acque reflue depurate** (prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023) a uso irriguo (art. 7) attraverso rilascio da parte delle Regioni o Province autonome di **una autorizzazione unica** (fino al 31 dicembre 2023); l'autorizzazione è concessa nel rispetto di prescrizioni minime da rispettare e previa predisposizione di un piano di gestione dei rischi;
- gestione dei fanghi da depurazione (art. 9), che, modificando articolo 127 del D.lgs. n. 152/2006, stabilisce che **i fanghi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti**, ove applicabile e **"comunque solo"** (così la novità del provvedimento in parola) **alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;**

le altre misure riguardano:

- nomina di un Commissario straordinario nazionale (art. 3) per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato sino al 31 dicembre 2024;
- realizzazione, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche (art. 4);
- utilizzo del volume degli invasi per il contrasto alla crisi idrica, incluse modifiche alla legge 60/2022 ("SalvaMare") per la gestione periodica del materiale flottante da parte dei gestori degli impianti idroelettrici (art. 5) e semplificazione per installazione impianti fotovoltaici flottanti (art. 4, comma 4 bis);
- disposizioni per garantire continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico (art. 4bis);
- raccolta di acque piovane per uso agricolo (art. 6) ove viene precisato che è attività edilizia libera la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;

- misure sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica (art. 7bis) e manutenzione degli invasi (art. 8);
- impianti di desalinizzazione (art. 10) per i quali sono confermate, con qualche modifica, le disposizioni sulla realizzazione di dissalatori senza VIA (sarà sufficiente lo "screening");
- osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica (art. 11); sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e adempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe (art. 12).

Inoltre per le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione acque viene adottato il procedimento ambientale accelerato ex articolo 27-bis, D.lgs. n. 152/2006.

Per gli interessati agli approfondimenti dei contenuti de Decreto si allega, oltre al testo del provvedimento coordinato con la legge di conversione, anche una nota di sintesi predisposta da NOMOS.